

Recesso

Abuso del diritto nel recesso del preponente dal contratto di agenzia

Cassazione Civile, Sez. lav., 7 maggio 2013, n. 10568 - Pres. Roselli - Rel. Napoletano - P.m. Romano - S. S. c. Zurich Insurance Public Limited Company e Zurich Investment Life S.p.a.

Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede - Abuso del diritto - Nozione - Fattispecie in tema di recesso da contratto di agenzia

(C.c. art. 1750)

L'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti. Ne consegue, pertanto, che, nel contratto di agenzia, l'abuso del diritto è da escludere, allorché il recesso non motivato dal contratto sia consentito dalla legge, la sua comunicazione sia avvenuta secondo buona fede e correttezza e l'avviso ai clienti si prospetti come doveroso.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass. 29 maggio 2012, n. 8567
-----------------	-------------------------------

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Brescia pronunciando sulla domanda di S.S., proposta nei confronti delle compagnie di assicurazione in epigrafe, delle quali era stato agente di assicurazioni, avente a oggetto la condanna delle predette compagnie al risarcimento del danno per comportamenti contrari a buona fede e correttezza antecedenti, concomitanti e successivi al recesso delle mandanti nonché, ciascuna per quanto di ragione, alle maggiori somme dovute per indennità di preavviso, per provvigioni arretrate e altre indennità di fine rapporto, accoglieva solo quest'ultimo capo della domanda, così in parte riformando la sentenza di primo grado.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, premetteva che la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto rilevavano nei limiti in cui i relativi atti erano stati posti in essere per scopi diversi da quelli propri, ovvero per quelli non consentiti dall'ordinamento ovvero, ancora, in modo tale da essere lesivi dei diritti della controparte. Rilevava, poi, che le circostanze allegare al riguardo dallo S., per far valere la natura emulativa degli atti posti in essere dalle mandanti ovvero l'abuso del diritto da parte di queste ultime, non erano accompagnate dalla

deduzione di un legame logico fra i diversi atti - asseritamente emulativi e persecutori - e da una motivazione diversa da quella adottata dalle preponenti.

Sottolineava, altresì, la Corte territoriale che l'accordo collettivo consentiva, come avvenuto nel caso di specie, il recesso in tronco senza alcuna motivazione sì che non poteva ritenersi questo tipo di recesso di per sé lesivo del diritto all'immagine, della dignità, ecc., dell'agente. Né era configurabile, secondo la Corte del merito, lesione alla dignità e professionalità ovvero atto emulativo rispetto alle modalità concrete - consegna a mani da parte d'incaricati delle società - con le quali il recesso era stato comunicato. Altrettanto era da ritenersi, per la Corte di appello, avuto riguardo alla doverosa tempestiva comunicazione inoltrata dalle compagnie a tutti i clienti dell'avviso della cessazione del contratto di agenzia e alla successiva comunicazione da parte del nuovo agente diretta a rinnovare il rapporto fiduciario. Analoghe considerazioni la Corte distrettuale, inoltre, svolgeva relativamente agli altri atti indicati dallo S. - quali la riduzione della presenza del liquidatore in agenzia decisa in ragione del numero dei sinistri nonché le disdette delle polizze a fronte della possibilità di recedere per le compagnie in ragione di determinati sinistri.

Riteneva, infine, la Corte territoriale che, relativamente all'indennità di preavviso, l'art. 1753 c.c. trovava applicazione solo e in quanto non vi fosse, contrariamente al caso di specie, una diversa disciplina collettiva regolante la materia.

Avverso questa sentenza lo S. ricorre in cassazione sulla base di sei censure.

Resistono con controricorso le parti intimiate che depositano, altresì, memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso lo S., deducendo violazione e falsa applicazione dei principi generali della lealtà e buona fede con riferimento all'abuso del diritto nell'esercizio del recesso *ad nutum* previsto dall'accordo nazionale agenti, formula il seguente quesito di diritto: "se, nell'ipotesi in cui la legge o un accordo collettivo ... prevedono una clausola che riconosca a un contraente il diritto di recedere *ad nutum* dal contratto, spetti al giudice, in presenza di una inconfutabile disparità di forze fra i contraenti, valutare dal punto di vista giuridico e da quello extragiuridico, in modo ampio e rigoroso, se l'esercizio del recesso e le modalità con cui è attuato integrino o meno l'ipotesi di abuso del diritto al fine di riconoscere l'eventuale diritto al risarcimento del danno".

Con la seconda censura il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, formula, *ex art. 366-bis c.p.c.*, il seguente interpello: "se l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo e controverso per il giudizio, quale la ricorrenza dell'abuso di diritto, possa essere ravvisata nell'aver la Corte di appello erroneamente considerato l'abuso del diritto speculare agli atti emulativi". Con la terza critica il ricorrente, allegando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, chiede, *ex art. 366-bis c.p.c.*: "se l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo e controverso per il giudizio, quale la configurabilità dell'abuso di diritto, possa essere ravvisata nell'aver la Corte d'appello valutato i fatti di causa in modo illogico".

Con il quarto motivo lo S., assumendo erroneo rigetto delle prove orali, chiede, ai sensi del richiamato art. 366-bis c.p.c.: "se, in presenza di atti compiuti nell'ambito dell'autonomia contrattuale di una parte, non aventi, di per sé stessi, carattere illecito, abbia rappresentato un *error in procedendo* il rigetto delle prove orali volte a individuare la configurabilità dell'abuso del diritto e della conseguente lesione cagionata all'altra parte del contratto".

Con la quinta censura, il ricorrente, deducendo erroneo rigetto dell'ordine di esibizione, chiede, sempre *ex art. 366-bis c.p.c.*: "se in presenza di contestazioni sulla motivazione (peraltro non richiesta) del recesso *ad nutum*, abbia rappresentato un *error in procedendo* il rigetto dell'istanza volta a ordinare l'esibizione *ex artt. 210 e/o 212 c.p.c.* di quei documenti che avrebbero potuto escludere la sussistenza di detta motivazione così da far desumere la configurabilità dell'abuso del diritto nell'esercizio del recesso *ad nutum*".

Con la sesta critica il ricorrente, prospettando violazione dell'art. 1750 c.c., dell'art. 13 comma 4 lett. g dell'accordo nazionale agenti e dell'art. 1753 c.c., articola il seguente interpello: "se nell'ipotesi in cui la legge (art. 1750 c.c.) preveda un meccanismo di quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso in concreto più favorevole all'agente rispetto al meccanismo indicato da un accordo collettivo (art. 13 dell'accordo nazionale agenti) debba essere riconosciuta la prevalenza della disciplina codicistica sulla contrattazione collettiva".

Preliminarmente va rilevato che le censure, alla stregua di conforme giurisprudenza di questa Corte, vanno valutate alla stregua della formulazione del quesito di diritto, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (Cass., sez. un., 11 marzo 2008, n. 6420, nonché per tutte Cass., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14661).

Tanto precisato e passando all'esame delle varie censure, mette conto osservare che il primo motivo, con il quale si chiede se spetti al giudice di valutare se l'esercizio del recesso e le modalità con cui è attuato integrino o meno l'ipotesi di abuso di diritto, è infondato.

Infatti la Corte del merito valuta con diffusa argomentazione la non configurabilità dell'abuso del diritto rispetto all'esercizio e alle modalità con cui è stato esercitato il diritto di recesso da parte delle compagnie di assicurazione. Va peraltro annotato che non è ravvisabile abuso del diritto nel solo fatto che, perseguendo un risultato in sé consentito attraverso strumenti giuridici adeguati e legittimi, una parte non tuteli gli interessi dell'altra in sede di esecuzione del contratto, essendo necessario, invece, che il diritto soggettivo sia esercitato con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, e al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (per tutte v. da ultimo Cass. 29 maggio 2012, n. 8567).

A tale *regula iuris* la Corte del merito si è rigidamente attenuta accertando che il recesso non motivato è consentito dalla legge, la comunicazione dello stesso è avvenuta secondo buona fede e correttezza e l'avviso ai clienti era doveroso.

Né risulta dedotto, come sottolineato dalla Corte distrettuale, che le compagnie miravano a conseguire fini diversi e ulteriori a quelli per i quali i poteri di recesso risultano attribuiti.

Anche il secondo motivo e il terzo, concernenti rispettivamente la pretesa confusione fra abuso del diritto e atti emulativi e la valutazione illogica del diritto, sono infondati. L'atto emulativo presuppone, infatti, che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri ed è, quindi, evidente che una volta accertato da parte della Corte del merito che gli atti di cui si tratta costituiscono esercizio di un diritto-potere attribuito dalla legge e dall'accordo collettivo e che non vi è stato nell'esercizio di tale diritto-potere violazione dei doveri di buona fede e correttezza nonché il perseguimento di scopi diversi da quelli per i quali ta-

le diritto-potere è riconosciuto non è configurabile alcun atto emulativo. Analoghe considerazioni valgono, come rilevato innanzi, per l'abuso del diritto.

Tanto comporta che contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente non vi è stata la dedotta confusione fra abuso del diritto e atto emulativo né illogicità nella valutazione dei fatti di causa ai fini dell'identificazione dell'abuso di diritto.

La quarta censura relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali e la quinta concernente l'ordine di esibizione sono inammissibili.

Infatti ambedue i motivi sono privi del requisito di autosufficienza non essendo riportati i capitoli di prova

di cui si denuncia la mancata ammissione e non essendo precisato in quale atto e con quali modalità è stato richiesto l'ordine di esibizione.

L'ultimo motivo, afferente la questione della prevalenza, per la quantificazione dell'indennità di preavviso, della disciplina codicistica rispetto a quella collettiva non essendo questa di maggior favore, non è scrutinabile atteso che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non trascrive nel ricorso il testo della clausola collettiva di cui sostiene la previsione di un'indennità inferiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 1750 c.c. In conclusione il ricorso va rigettato.

IL COMMENTO

di Valerio Sangiovanni

La sentenza in commento consente di tornare a riflettere sul rapporto fra disciplina del contratto di agenzia e normativa in materia di lavoro subordinato. Difatti la Corte di cassazione, come già fatto diverse volte in passato, applica analogicamente all'agenzia l'art. 2119 c.c., previsto per il contratto di lavoro. La necessità di detta applicazione analogica deriva dall'assenza, nel contesto del contratto di agenzia, di chiare norme di rango legislativo sulla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto contrattuale. Considerato peraltro che il recesso per giusta causa trova fondamento nella contrattazione collettiva e che - nel caso di specie - non risulta che le preponenti mirassero a conseguire fini diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali il potere di recesso è attribuito, il suo esercizio non viene qualificato come abuso del diritto.

La distinzione fra recesso ordinario e straordinario

La vicenda oggetto della sentenza della Corte di cassazione in commento concerne un agente di assicurazione che subisce la disdetta del contratto da parte delle imprese assicurative preponenti (1). Le domande avanzate in giudizio dall'agente sono particolarmente articolate e investono, oltre alla spettanza dell'indennità di fine rapporto (2), anche l'indennità sostitutiva del preavviso (3) e il risarcimento del danno, sulla base dell'assunto che il recesso dal contratto di agenzia fosse stato caratterizzato da abuso del diritto. L'abuso risulterebbe, secondo le allegazioni dell'agente, dal seguente complesso di circostanze: il recesso è avvenuto in tronco (senza preavviso), il recesso non è stato accom-

per gli agenti dopo la sentenza della corte CE, C-465/04, 23 marzo 2006, in *Contr. impr./Eur.*, 2007, 1151 ss.; A. Barba, *L'indennità per la cessazione del rapporto di agenzia tra legge ed autonomia privata collettiva (considerazioni a margine della recente evoluzione giurisprudenziale)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, 23 ss.; A. Del Re, *L'incertezza del diritto: l'indennità di fine rapporto dell'agente*, in *Foro tosc.*, 2011, 23 ss.; P. Gobio Casali, *Il punto sull'indennità di fine rapporto nel contratto d'agenzia*, in *Giur. it.*, 2010, 862 ss.; S. Hüge, *Ancora sull'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dopo la sentenza della Corte di giustizia: un atteso chiarimento o l'apertura di nuovi interrogativi?*, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2010, 851 ss.; F.V. Ponte, *Indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente e incidenza del diritto comunitario sull'ordinamento interno: la cassazione conferma la funzione premiale dell'indennità, con qualche puntualizzazione*, in *Arg. dir. lav.*, 2011, II, 731 ss.; V. Sangiovanni, *Contratto di agenzia, cessione di azienda e indennità di fine rapporto*, in *Corr. giur.*, 2008, 638 ss.

(1) Con riguardo alla particolare figura degli agenti di assicurazione cfr. V. Amendolagine, *Validità della clausola a favore del terzo di nomina a coagente assicurativo e risarcibilità del danno derivante dall'inadempimento del promittente*, in *Assicurazioni*, 2006, II, 76 ss.; A. Frignani, S. Gambuto, *Il divieto di monomandato nel contratto di agenzia assicurativa: contrarietà o conformità al diritto europeo della concorrenza?*, in *Dir. econ. ass.*, 2006, 751 ss.; A. Grisley, *L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e l'iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione: spunti e riflessioni*, in *Assicurazioni*, 2005, 79 ss.; I. Menghi, A. Monda, *Le indennità di risoluzione del rapporto di agenzia assicurativa tra contrattazione collettiva e disciplina legale*, in *Contr. impr.*, 2009, 1334 ss.; E. Piras, *Il contratto di agenzia assicurativa*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 2608 ss.

(2) Sull'indennità di fine-rapporto nel contratto di agenzia cfr. in particolare l'ampio contributo di M. Miscione, *L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dopo la normativa comunitaria*, in questa *Rivista*, 1998, 1001 ss., oltre a M. Miscione, *Per l'indennità di cessazione degli agenti di commercio rinvio alla Corte europea*, *ivi*, 2005, 23 ss. V. anche S. Artuso, *Prassi aziendali e contratti in materia d'indennità di fine rapporto*

(3) In tema d'indennità sostitutiva del preavviso nel contratto di agenzia cfr. C. Rumori, *Preavviso ed indennità sostitutiva nel recesso dal contratto di agenzia*, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2325 ss.

pagnato da alcuna motivazione, la lettera di recesso è stata consegnata a mani da parte d'incaricati della società, la cessazione del contratto di agenzia è stata comunicata dalla compagnia assicurativa a tutti i clienti, il nuovo agente ha comunicato ai clienti l'instaurazione del nuovo rapporto di agenzia al fine di rinnovare il rapporto fiduciario.

La sentenza in commento si occupa dunque di un interessante caso di recesso dal contratto di agenzia (4) e di possibile abuso del diritto (5). La sussistenza di un abuso viene negata nel caso di specie dalla Corte di cassazione, che rigetta pertanto il ricorso presentato dall'agente. Le questioni affrontate nella sentenza sono peraltro di centrale rilevanza nella materia del contratto di agenzia, anche in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento - a livello legislativo - non si distingue con buona chiarezza fra recesso "ordinario" (o con preavviso) dal contratto di agenzia e altre forme di recesso caratterizzate da "straordinarietà" (o senza preavviso) (6). Tale scarsità di trasparenza ha determinato incertezze interpretative, progressivamente colmate dall'intervento della Corte di cassazione che ha dato applicazione analogica all'istituto del recesso per giusta causa dal contratto di lavoro (art. 2119 c.c.).

Una distinzione fra recesso ordinario e straordinario dal contratto di agenzia in realtà esiste nel nostro ordinamento, anche se non è particolarmente brillante dal punto di vista della tecnica legislativa: mentre difatti l'art. 1750 c.c. disciplina il recesso dal contratto con preavviso, l'art. 1751 c.c. disciplina il "recesso" dal contratto in presenza di circostanze che potremmo definire eccezionali. Si verifica quest'ultima fattispecie quando il preponente risolve il contratto «per un'inadempimento imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto» oppure quando l'agente recede dal contratto «a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o

malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività».

La tecnica legislativa non è brillante per due ordini di ragioni. In primo luogo in quanto il legislatore usa come sostanziali sinonimi i due diversi termini di "risoluzione" e di "recesso": il testo della legge si esprime nel senso che il preponente "risolve" il contratto, mentre l'agente "recede" dal contratto. In realtà tale terminologia non pare appropriata in quanto la legge intende riferirsi alla medesima fattispecie, consistente nella cessazione del contratto in conseguenza di una grave violazione dei doveri che fanno capo a una parte che legittima l'altra a porre termine agli effetti del contratto. In secondo luogo la tecnica legislativa non è impeccabile in quanto il legislatore disciplina il recesso "straordinario" solamente con riferimento all'indennità di fine-rapporto. Il contenuto precettivo dell'art. 1751, comma 2, c.c. consiste difatti nell'affermare che l'indennità non è dovuta nei casi in cui la cessazione del rapporto contrattuale trova fondamento in una grave violazione degli obblighi contrattuali. Non si trova invece alcun riferimento nel testo della legge al fatto che, in questi casi di recesso straordinario, salta il periodo di preavviso.

Ad ogni buon conto due sono i caratteri che differenziano il recesso "ordinario" da quello "straordinario". Sotto un primo profilo bisogna distinguere fra il recesso con osservanza del termine di preavviso (con la conseguenza che, durante il periodo di preavviso, il rapporto continua normalmente) e quello senza osservanza del termine di preavviso (con la conseguenza che il rapporto cessa di produrre effetti non appena la comunicazione di recesso giunge a conoscenza dell'agente). Inoltre è importante distinguere fra il recesso con motivazione (in cui nella lettera il preponente spiega le ragioni per cui interrompe il rapporto) e il recesso senza motivazione (in cui il preponente non spiega le ragioni per cui termina la relazione).

(4) Sul recesso dal contratto di agenzia cfr. E. Bacciardi, *Il recesso impugnatorio nel contratto di agenzia e la giusta causa per relationem*, in *Contratti*, 2008, 977 ss.; A. Barba, *Inadempimento imputabile e giusta causa di recesso dal contratto di agenzia*, *ivi*, 2009, 375 ss.; E. Ferrante, *Agente di assicurazione e recesso dell'impresa in una nuova prospettiva. Abuso di dipendenza economica? Abuso del diritto?*, in *Assicurazioni*, 2011, II, 684 ss.; V. M. Ferretti, *Agenzia, recesso per giusta causa e detenzione in carcere*, in *Giur. comm.*, 2010, II, 610 ss.; M. Morandi, *Recesso dell'agente in costanza di preavviso e ultrattività del rapporto*, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2012, 761 ss.; A. Raffi, *Recesso dal rapporto di agenzia e risarcibilità dei danni*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2012, II, 233 ss.

(5) Fra i più recenti contributi sulla tematica dell'abuso del

diritto v. G. D'Amico, *Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto*, in *Contratti*, 2010, 11 ss.; M. Maugeri, *Concessione di vendita, recesso e abuso del diritto. Note critiche a Cass. n. 20106/2009*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, 319 ss.; F. Piraino, *Il divieto di abuso del diritto*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, 75 ss.; A. Pischetola, *Il principio generale dell'abuso del diritto tra "stretto" diritto e "vero" diritto*, in *Notariato*, 2013, 209 ss.; I. Radocchia, *Abuso del diritto come bilanciamento degli interessi*, in *Giur. mer.*, 2013, 742 ss.; M. Rizzuti, *Il divieto di abuso del diritto ed i suoi limiti*, in *Corr. mer.*, 2013, 44 ss.

(6) Nell'ambito del diritto del lavoro fra gli studi classici sul recesso straordinario va ricordata la monografia di G. F. Mancini, *Il recesso straordinario, il negozio di recesso*, Milano, 1965.

Dal punto di vista soggettivo, il contratto di agenzia può essere disdettato sia dall'agente sia dal preponente; in questa nota ci occuperemo peraltro prevalentemente del secondo caso, vuoi perché si tratta della fattispecie più frequente nella prassi vuoi perché è quella oggetto della sentenza della Corte di cassazione in commento (7). Il recesso da parte del preponente ha i più rilevanti risvolti economici e sociali, essendo - nella quasi totalità dei casi - il rapporto di forza sbilanciato a favore dell'impresa e a sfavore dell'agente. L'agente che si vede disdettato il contratto, perde la propria fonte di reddito e - in quest'ottica - si trova in una posizione simile a quella del lavoratore subordinato che viene licenziato (8). Ciò vale soprattutto quando l'agente opera in regime di monomandato, ossia per un unico preponente: la cessazione del contratto determina la perdita dell'unica fonte di reddito.

Dal punto di vista oggettivo, come si accennava, la materia del recesso dal contratto di agenzia è disciplinata nell'art. 1750 c.c. In questa sede si prevede in particolare che, se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. Per il resto l'art. 1750 c.c. si limita a disciplinare il termine di preavviso, senza entrare nel merito delle ragioni per cui può essere esercitato il diritto di recesso. Questa soluzione legislativa è peraltro ragionevole, proprio perché il recesso ordinario mira solo a far cessare un rapporto contrattuale altrimenti destinato a durare all'infinito, senza che abbiano rilievo i motivi per cui una delle parti termina la relazione. La situazione è diametralmente opposta al caso del recesso per giusta causa, in cui deve sussistere una giusta causa (la cui sussistenza può essere sindacata dal giudice), ma viene meno l'esigenza del rispetto del termine del preavviso (in quanto la gravità della violazione rende impossibile una prosecuzione del rapporto).

Sarebbe peraltro riduttivo limitare l'analisi al testo della legge, senza tenere conto di quanto prevede la contrattazione collettiva. Il rapporto fra imprese e agenti di assicurazione trova difatti il proprio fondamento anche nell'accordo nazionale agenti di assicurazione, che è più volte richiamato nel testo della sentenza in commento (9). L'accordo nazionale contiene una disciplina piuttosto articolata dei casi di recesso, prevedendo fra le altre cose la fattispecie di recesso per giusta causa e distinguendo fra i casi in cui vi è indicazione dei motivi e in casi in cui non vi è indicazione dei motivi dello scioglimento del contratto (art. 12 accordo).

Il recesso con preavviso dal contratto di agenzia

L'art. 1750, comma 2, c.c. disciplina il recesso dal contratto di agenzia, prevedendo che - se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato - ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

Questa disposizione si applica ai soli contratti di agenzia a tempo indeterminato. I contraenti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono omettere di prevedere fin dall'inizio l'esatta durata del loro rapporto (e, mediante la previsione di un tempo indeterminato, le parti sottolineano il particolare legame di fiducia che li lega) (10). Considerato peraltro che il legislatore non vede positivamente i rapporti che sono destinati a durare particolarmente a lungo nel tempo, si prevede espressamente che ciascuna parte possa recedere dal contratto: l'unico requisito da rispettarsi a questo fine è di dare preavviso alla controparte. Fino a che non sia scaduto il termine di preavviso, il rapporto deve essere eseguito dalle parti (11). Nei contratti a tempo determinato la situazione è diversa, in quanto le parti prevedono nel contratto un termine, allo spirare del quale il

(7) Sulla disdetta del contratto di agenzia da parte dell'agente cfr. Trib. Firenze 23 ottobre 2001, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2002, 732 ss., con nota di F. Pirelli, secondo il quale costituisce giusta causa di recesso per l'agente il comportamento del preponente espresso in una serie di condotte reiterate nel tempo e consistite nell'occultamento delle provvigioni e nell'invio di documentazione incompleta.

(8) Non è questa la sede per approfondire l'esatta qualificazione, in un'ottica di diritto del lavoro, dell'agente di commercio. Cfr. però sul punto l'approfondito lavoro di M. Miscione, *Qualificazione dell'agente di commercio*, in questa *Rivista*, 2003, 605 ss. L'autore rileva che il contratto di agenzia ha progressivamente accentuato i suoi caratteri di specialità, dopo le grandi modifiche iniziate nel 1991, distaccandosi sempre di più dai caratteri del lavoro subordinato, ma distaccandosi anche dal lavoro autonomo.

(9) Accordo nazionale agenti di assicurazione, 23 dicembre

2003. Il testo dell'accordo è riprodotto in R. Baldi - A. Venezia, *Il contratto di agenzia*, VII ed., Milano, 2008, 763 ss.

(10) Nel rapporto di agenzia, come in quello di lavoro, il rapporto fiduciario fra le parti gioca un ruolo fondamentale. Esso trova espressione anche nel diritto di esclusiva in pendenza di rapporto (art. 1743 c.c.) e nel correlato divieto di svolgere attività concorrenziali. Sul divieto di concorrenza nel contratto di agenzia cfr. il contributo di M. Miscione, *La non concorrenza nel contratto di agenzia*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2008, I, 367 ss.

(11) Cass. 25 maggio 2012, n. 8295, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2012, 761 ss., con nota di M. Morandi, ha stabilito che il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo quando scade il termine di preavviso, sancito nell'interesse e a tutela della parte non recedente.

rapporto cessa di produrre effetti: qui non è previsto un diritto di recesso, in quanto il contratto cessa di produrre automaticamente effetti al decorrere del termine. Mentre nel caso del contratto a tempo indeterminato non è previsto un termine per la cessazione del rapporto, nel contratto a tempo determinato tale termine è già previsto nel contratto. Il recesso previsto dall'art. 1750, comma 2, c.c. può essere qualificato come "ordinario", considerando che l'unico obbligo che fa capo alla parte recedente è quello di rispettare il termine di preavviso. Dal testo della legge non si ricavano altri limiti che intaccano la libertà del soggetto che decide di recedere.

In particolare non sussiste per la parte recedente l'obbligo di rispettare particolari requisiti di forma. Anche se astrattamente non è necessario che il recesso venga dichiarato per iscritto, nella quasi totalità dei casi il recesso consiste in una apposita dichiarazione scritta. Teoricamente potrebbe peraltro considerarsi come perfezionato anche con una dichiarazione orale. In caso di recesso orale, si porrebbero naturalmente problemi di prova del rilascio della dichiarazione (nonché della sua datazione), ma - in linea di principio - la presenza di una comunicazione scritta non è necessaria. Al riguardo si tenga presente che il requisito della scritto, nel contesto del contratto di agenzia, è necessario solamente a fini probatori (così espressamente l'art. 1742, comma 2, c.c.). Il requisito di forma per il contratto non ha conseguenze immediate sul (possibile) requisito di forma degli atti attuativi del contratto e nemmeno dell'atto con cui si dichiara di voler porre unilateralmente fine al rapporto. La dichiarazione di recesso si caratterizza peraltro per avere natura recettizia: deve in altre parole giungere all'agente per produrre effetti (12).

Si è cercato di spiegare come, per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di agenzia, non siano previsti particolari presupposti di forma. A ciò si deve aggiungere che la legge non fissa nemmeno particolari requisiti sostanziali. In particolare non

sussiste alcun obbligo per la parte recedente di motivare il recesso (13).

La nozione di "giusta causa" per il recesso straordinario dal contratto di agenzia

La direttiva comunitaria 86/653/CEE (14), dopo avere previsto all'art. 15 il recesso dal contratto mediante preavviso, disciplina all'art. 16 l'estinzione del contratto per circostanze eccezionali. Più precisamente si prevede a livello europeo che la direttiva non può interferire nella legislazione degli Stati membri qualora quest'ultima preveda l'estinzione immediata del contratto di agenzia: a) per l'inadempimento di una delle parti nell'esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi; b) in caso di insorgenza di circostanze eccezionali. Dunque, come si può notare, il legislatore comunitario è consapevole che la previsione di un mero recesso ordinario con preavviso non è idoneo a coprire tutte le possibili circostanze di fatto che si possono verificare e che bisogna lasciare la possibilità di un recesso "straordinario" (o "per giusta causa") dal rapporto di agenzia. Gli Stati membri sono pertanto liberi di regolare il recesso straordinario dal contratto di agenzia, in aggiunta al recesso ordinario.

In Germania, ad esempio, il legislatore ha reputato di disciplinare espressamente il recesso senza preavviso (*fristlose Kündigung*) dal contratto di agenzia nel § 89a del codice di commercio, disposizione con la quale si prevede che il rapporto contrattuale può essere disdetto da ciascuna delle parti per importante motivo senza osservanza di un termine di preavviso (15). Sotto questo profilo il diritto tedesco appare dotato di migliore sistematicità rispetto al nostro, il quale ha ommesso di disciplinare in modo organico questa fattispecie, costringendo la giurisprudenza a ricorrere all'applicazione analogica dell'art. 2119 c.c.

Tanto brevemente premesso sulla regolamentazione comunitaria e sulla sua attuazione in Germa-

(12) Cass. 16 novembre 1987, n. 8411, ha affermato che nel rapporto di agenzia il recesso può attuarsi con forma libera, ma la manifestazione di volontà del recesso, avente natura di atto recettizio, deve pur sempre provenire dal preponente ed essere ricevuta dal destinatario.

(13) Si noti infine che l'art. 1750 c.c. sul recesso dal contratto di agenzia non può produrre un effetto di stabilità reale del rapporto: Cass. 26 maggio 2004, n. 10179, basandosi sulla circostanza che l'art. 1750 c.c. non contiene alcun riferimento alla giustificazione del recesso, ne fa derivare che la disposizione non determina un regime di stabilità reale del rapporto. In questo senso si è espresso anche Trib. Palermo 6 marzo 2007, in questa *Rivista*, 2007, 1257, affermando che l'art. 1750 c.c. attribuisce espressamente a ciascuna delle parti il potere di li-

bero recesso dal contratto a tempo indeterminato con il solo obbligo di preavviso, dovendosi escludere che detto articolo introduca un regime di stabilità reale del rapporto.

(14) Nell'analisi del diritto del contratto di agenzia non può difatti dimenticarsi che la normativa italiana è quella di attuazione della Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (86/653/CEE). Il testo della direttiva è riprodotto in R. Baldi, *op. cit.*, 683 ss.

(15) Sul contratto di agenzia nel diritto tedesco cfr. P. Kindler, *La direttiva comunitaria sugli agenti commerciali: un primo bilancio nel confronto tra Italia e Germania*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 235 ss.; V. Sangiovanni, *Il diritto dell'agente alla provvigione nel diritto tedesco*, in *Obbl. contr.*, 2010, 57 ss.

nia, sorprende che manchi - nell'ordinamento italiano - una regolamentazione espressa e organica del recesso per giusta causa (o straordinario) dal contratto di agenzia. Ciò ha costretto la giurisprudenza a fondare su un'altra disposizione, propria del diritto del lavoro, la soluzione al problema. Nel diritto del lavoro difatti, come è ben noto, la prospettiva è diversa: l'art. 2119, comma 1, c.c. stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Bisogna peraltro rilevare che - spostando l'analisi dalla legge all'accordo nazionale agenti di assicurazione - la prospettiva cambia, in quanto la contrattazione collettiva disciplina in un certo dettaglio le diverse modalità di recesso dal contratto di agenzia: l'accordo nazionale prevede espressamente la possibilità di recesso per giusta causa (art. 12 accordo); inoltre distingue fra recesso dell'impresa con indicazione dei motivi (art. 12-bis accordo) e recesso dell'impresa senza indicazione dei motivi (art. 12 ter accordo). Diversamente dalla legge, che tace sul punto, l'accordo nazionale agenti di assicurazione disciplina dunque anche il recesso per giusta causa. Più precisamente si prevede che, in caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell'impresa o dell'agente per giusta causa: 1) non è dovuto alcun preavviso; 2) se recedente è l'impresa, all'agente spettano determinate indennità di risoluzione (art. 18, comma 1, accordo nazionale). Inoltre l'accordo nazionale specifica che la deficienza di produzione non costituisce "giusta causa" (art. 18, comma 2, accordo nazionale).

Per il resto (salvo l'inciso dell'accordo nazionale per cui la deficienza di produzione non costituisce giusta causa), le fonti legislativa e regolamentare non stabiliscono cosa configuri "giusta causa". In assenza di riferimenti normativi precisi è stata la giurisprudenza a sviluppare la nozione di recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, specificando i casi in cui ciò è possibile. E tale nozione è stata sviluppata dagli interventi giurisprudenziali, ormai consolidatisi nel corso degli anni, richiamando l'istituto del recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro di cui all'art. 2119 c.c.

L'applicazione analogica dell'art. 2119 c.c. al contratto di agenzia si fonda su quel carattere in comu-

ne del rapporto di lavoro e di quello di agenzia, consistente nel fatto di essere ambedue caratterizzati dall'elemento fiduciario. Solo in presenza di una relazione di fiducia è possibile trarre reciprocamente dal rapporto di lavoro il massimo beneficio possibile. Proprio per questa ragione, il legislatore consente d'interrompere il rapporto di lavoro quando viene meno l'elemento fiduciario. La giurisprudenza ha ritenuto che, per questa caratteristica comune che presentano il rapporto di lavoro e quello di agenzia, si potesse estendere il diritto di recesso per giusta causa anche al contratto di agenzia, pur in assenza di un'espressa previsione sul punto.

Passiamo allora in rassegna alcuni dei precedenti della Corte di cassazione sulla nozione di giusta causa per il recesso dal contratto di agenzia, soffermandoci dapprima su quelli più recenti. Tutte le sentenze che andiamo a esaminare hanno affermato l'applicabilità dell'art. 2119 c.c. al contratto di agenzia; non sempre tuttavia è stata ritenuta sussistere nel caso concreto una "giusta causa" che legittimasse il recesso.

Recentemente la Corte di cassazione ha ribadito che, nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato (16). Nella specie la Cassazione ha ritenuto l'insussistenza dell'inadempimento dell'agente, e con essa della giusta causa del recesso, perché l'agente non aveva potuto ampliare la clientela a causa della mancata omologazione del prodotto da parte del preponente. Sempre la Corte di cassazione, qualche anno prima, aveva stabilito che il recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c. si applica anche al contratto di agenzia purché vi sia un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (17). La Cassazione ha tuttavia deciso che non è idonea a concretare detta inadempienza la sospensione dell'esecuzione della prestazione operata dall'agente che si trovi in stato di detenzione in carcere, non sussistendo in tal caso il requisito indispensabile dell'imputabilità dell'inadempimento. Quest'ultima soluzione della giurisprudenza di legittimità potrebbe forse sorprendere, ma va tenuto presente che nel caso di specie la causa della detenzione era

(16) Cass. 14 febbraio 2011, n. 3595.

(17) Cass. 25 luglio 2008, n. 20497, in *Contratti*, 2009, 375

ss., con nota di A. Barba; in *Giur. comm.*, 2010, II, 609 ss., con nota di V. M. Ferretti.

del tutto estranea rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto di agenzia.

La possibilità di applicare al contratto di agenzia l'art. 2119 c.c., seppure configuri una regola ormai costantemente affermata dalla giurisprudenza, non sempre viene declinata con la medesima intensità dalla singole sentenze della Corte di cassazione. In particolare giova segnalare due decisioni della Cassazione che paiono porsi in contrasto, affermando la più recente (2008) che nel rapporto di agenzia basta una violazione meno grave rispetto al rapporto di lavoro per violare il rapporto fiduciario, mentre la più datata (2004) ritiene invece che occorra una violazione più grave per recedere per giusta causa dal rapporto di agenzia rispetto a quanto avvenga nel contratto di lavoro. Vediamo di esaminare in dettaglio il contenuto di queste due sentenze, interessanti per i parallelismi che sviluppano fra il diritto del lavoro e quello dell'agenzia.

Nella sentenza del 2008 la Corte di cassazione ha affermato che l'istituto del recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza (nella specie la sentenza ha ritenuto motivata la lesione del rapporto fiduciario attesa la stipulazione da parte dell'agente di due polizze sulla base di false attestazioni dello stato di rischio, in violazione delle disposizioni sulle verifiche diramate dalla società) (18).

Nella precedente sentenza del 2004 la Corte di cassazione ha affermato che, al fine di valutare l'inadempimento, occorre avere riguardo agli elementi tipici dei due rapporti con la conseguenza che l'analogia fra le due fattispecie normative può operare solo in quanto non venga a confliggere con tali elementi (19). Nella specie è stato ritenuto privo di giusta causa il recesso della società preponente dal contratto di agenzia intervenuto a seguito di una lettera con la quale l'agente aveva adottato espressioni fortemente critiche nei confronti dei responsa-

bili di detta società, ritenendo che - in assenza del vincolo di subordinazione gerarchica - dette espressioni avevano una minore valenza lesiva del rapporto fiduciario rispetto a quella che avrebbero avuto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Merita poi di essere ricordata anche una sentenza della Corte di cassazione in tema di rapporto di agenzia con una società di *leasing* (20). In questo contesto fra gli obblighi dell'agente vi è quello di promuovere la conclusione di affari giuridicamente ed economicamente conformi allo schema contrattuale che, per il *leasing*, presuppone la previa conclusione di un contratto di compravendita del bene e, per i mobili registrati, la regolare immatricolazione del veicolo e conseguente iscrizione al p.r.a., eventi temporalmente e logicamente successivi al contratto di vendita e talvolta successivi alla stipulazione del contratto di *leasing*. La necessità della verifica della realizzazione del presupposto fondamentale dell'operazione tende a prevenire il maggior rischio cui sono esposte dette società, cioè il rischio che il bene non esista, o sia diverso da quello acquistato e pagato o sia finito in proprietà di terzi. L'inadempimento del predetto obbligo integra giusta causa di recesso (21).

Altre caratteristiche del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia

Una prima questione da affrontarsi è se fra i fatti che legittimano il recesso per giusta causa e la dichiarazione di recesso possa trascorrere un lungo lasso di tempo. In linea di principio a questa domanda va data risposta negativa: bisogna difatti considerare che la nozione di "giusta causa" implica una impossibilità di continuazione del rapporto e dunque la dichiarazione di recesso per giusta causa non può che essere immediatamente successiva ai fatti che vi hanno dato origine. Altrimenti, se il rapporto continua, se ne può desumere che non vi era reale impossibilità di prosecuzione. Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione, statuendo che il requisito dell'immediatezza (che condiziona la validità e la tempestività del recesso per giusta causa) deve essere inteso in senso relativo e può ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui il recesso medesimo sia motivato dalla violazione dei doveri fondamentali dell'agente,

(18) Cass. 4 giugno 2008, n. 14771, in *Contratti*, 2008, 977 ss., con nota di E. Bacciardi.

(19) Cass. 12 luglio 2004, n. 12873.

(20) Cass. 28 agosto 2004, n. 17254.

(21) Infine si può segnalare Cass. 12 giugno 2000, n. 7986, la quale ha specificato che la validità del recesso del prepo-

nente può ritenersi sussistente solo in presenza di violazione di doveri fondamentali dell'agente: nella specie è stata esclusa la legittimità del recesso del preponente, ritenendosi non essenziali gli obblighi non adempiuti dall'agente, quali la partecipazione a una riunione indetta dal preponente e la tempestiva produzione di resoconti e programmi di visita ai clienti.

realizzata mediante un comportamento omissivo protrattosi per un notevole periodo di tempo, nonostante le ripetute contestazioni da parte del preponente, rilevando in tale fattispecie non i singoli episodi, ma la condotta complessiva (22).

Una seconda questione è se la dichiarazione di recesso debba avere determinati contenuti, in particolare se essa debba indicare - e con quale dettaglio - i fatti che vengono addebitati alla controparte. Una precisazione terminologica è tuttavia qui necessaria: i fatti contestati altro non sono che i motivi del recesso. La questione può pertanto essere riformulata nel senso di chiedersi fino a che punto debba essere dettagliata la lettera di contestazione che una delle parti del contratto di agenzia invia all'altra, addebitando alla seconda una giusta causa di estinzione del contratto. Mentre la lettera di recesso con preavviso non deve avere particolari contenuti (si tratta di un diritto soggettivo pieno che una parte può liberamente esercitare nei confronti dell'altra, all'unica condizione di rispettare il termine), una soluzione diversa è forse prospettabile nel caso di recesso per giusta causa. L'istituto del recesso di cui all'art. 2119 c.c. presuppone difatti l'esistenza di una giusta causa: appare allora ragionevole ritenere che la lettera con cui viene annunciato il recesso per giusta causa debba indicare in cosa consiste, appunto, la "giusta causa".

Rispetto alla tesi indicata, la Corte di cassazione pare invero fare propria una prospettiva diversa. Dai precedenti giurisprudenziali sul punto emerge in sostanza il principio per cui la contestazione dell'esistenza di una giusta causa non necessita di essere particolarmente specifica quantomeno in una fase iniziale, salvo dover essere successivamente meglio circostanziata davanti al giudice. In particolare in una recente sentenza la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche *aliunde* o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice (23). E in un'altra decisione la Cassazione ha deciso che il recesso per

giusta causa dell'agente non è condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché - a tal fine - può tenersi conto anche di comportamenti del preponente ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (24).

Sulla base di questi precedenti si può ritenere che la dichiarazione di recesso, provenga essa dal preponente oppure dall'agente, non necessita di essere particolarmente dettagliata, potendo essere successivamente specificata. Questa soluzione di compromesso si giustifica con la difficoltà di contemperare la pronta contestazione di una parte nei confronti dell'altra con la precisione delle obiezioni che vengono fatte valere.

Per quanto riguarda gli effetti della dichiarazione di recesso, bisogna distinguere fra il caso in cui essa è fondata (nel senso che esiste effettivamente una giusta causa) e il caso in cui è infondata (nel senso che non sussiste in realtà una giusta causa). Nel primo caso, il recesso è stato legittimamente esercitato e il contratto di agenzia cessa di produrre effetti dal momento in cui la dichiarazione di recesso giunge a conoscenza del destinatario (25). Resta da comprendere cosa succeda nel secondo caso: laddove una delle parti receda dal contratto di agenzia in assenza di giusta causa. Considerato che il recesso deve reputarsi improduttivo di effetti, il rapporto rimane in forza. Al riguardo la Corte di cassazione ha affermato che ove il preponente receda illegittimamente dal rapporto e ometta, di conseguenza, di fornire all'agente la cooperazione indispensabile per lo svolgimento della sua attività, non ne consegue la risoluzione del contratto, che deve considerarsi ancora in corso fino alla scadenza prevista, bensì ne deriva la responsabilità del preponente stesso, che è tenuto al risarcimento del danno (26).

Il possibile abuso nell'esercizio del diritto di recesso

La questione centrale che è stata affrontata dalla Corte di cassazione nella sentenza in commento è se il recesso del preponente fosse connotato da abuso del diritto (27). L'abuso del diritto non è definito legislativamente, trattandosi di un istituto elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In particolare

(22) Cass. 12 ottobre 1993, n. 10088.

(23) Cass. 25 marzo 2011, n. 7019.

(24) Cass. 16 dicembre 2004, n. 23455.

(25) Cass. 20 agosto 1990, n. 8443, ha specificato che - nel caso in cui il preponente receda per giusta causa da un contratto di agenzia - l'agente è tenuto al risarcimento del danno che abbia cagionato mediante la sua inadempienza dolosa o colposa.

(26) Cass. 1° marzo 1990, n. 1614.

(27) Nel contesto del contratto di agenzia alcuni precedenti si sono occupati di questioni simili all'abuso del diritto. In particolare Cass. 19 ottobre 2005, n. 20197, ha ritenuto che deve qualificarsi affetto da motivo illecito e quindi nullo l'atto di recesso da un rapporto di agenzia che, diretto nei confronti di un agente costituito in forma di società di persone, risulti ispirato dalla sola finalità di rappresaglia e di ritorsione nei con-

la nozione è stata articolata in un'importante sentenza della Corte di cassazione del 2009 (28). Secondo questa decisione, gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto sono: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo a un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto a un criterio di valutazione giuridico o extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata fra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio cui è soggetta la controparte. Un successivo intervento della medesima Corte di cassazione ha specificato che non è dato ravvisare abuso del diritto nel solo fatto che, perseguendo un risultato in sé consentito attraverso strumenti giuridici adeguati e legittimi, una parte non tuteli gli interessi dell'altra in sede di esecuzione del contratto, occorrendo invece che il diritto soggettivo sia esercitato con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e di buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, e al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (29).

Nel caso di specie le società preponenti, esercitando il diritto di recesso, pongono fine al rapporto contrattuale che le lega all'agente. Il mero esercizio del diritto di recesso però non configura abuso del diritto, in quanto sia la legge che l'accordo nazionale consentono di porre fine al rapporto contrattuale. E del resto in tutti i rapporti contrattuali a tempo indeterminato deve essere concessa alle parti la possibilità di terminare la relazione. L'abuso del diritto si configura solo quando le modalità di esercizio del diritto sono contrarie a correttezza e buona fede e determinano uno sproporzionato sacrificio della controparte contrattuale. Nel caso di specie la Corte di cassazione ritiene che l'esercizio del diritto sia stato legittimo e non intravede alcun abuso del diritto.

Al fine di stabilire se sussista o meno abuso del diritto una delle considerazioni di fondo da cui partire è che, per recedere in via ordinaria dal con-

tratto, non vi è obbligo di motivazione (come abbiamo visto sopra, l'art. 1750 c.c. non prevede alcun obbligo in tal senso). L'accordo nazionale agenti di assicurazione invece distingue fra due possibili fattispecie: quando vi è indicazione dei motivi oppure quando non vi è indicazione dei motivi. Le circostanze che l'accordo nazionale per un verso consenta il recesso per giusta causa e per un altro verso non obblighi a indicare i motivi del recesso implicano che, nel contesto del contratto di agenzia, difficilmente può realizzarsi un abuso del diritto. Andrebbe dimostrato da parte dell'agente che il fine perseguito con l'esercizio del diritto di recesso è diverso da quello per il quale tale diritto è attribuito.

Questa impostazione è stata confermata in un precedente della giurisprudenza di merito su una fattispecie simile a quella oggetto della sentenza della Corte di cassazione in commento. Secondo il Tribunale di Napoli, il recesso dell'impresa di assicurazioni dal contratto di agenzia non può costituire abuso del diritto se l'impresa recedente abbia osservato le modalità fissate dall'accordo nazionale agenti di assicurazione (30). Nel caso affrontato dall'autorità giudiziaria napoletana, la principale obiezione mossa dall'agente era che il recesso immediato comportava un ineliminabile pregiudizio in quanto l'agente veniva a perdere tutto il portafoglio assicurativo in gestione senza poter fruire di un tempo adeguato per riposizionarsi sul mercato. Tuttavia il giudice nega che vi sia stato abuso del diritto, configurando invece il recesso un diritto espressamente riconosciuto dall'accordo nazionale agenti che - nel caso di specie - non era stato esercitato con modalità contrarie a buona fede e correttezza.

Infine, per completezza, si osservi che l'abuso del diritto non va confuso con l'atto emulativo. Come è noto, l'art. 833 c.c. - peraltro nel diverso contesto della disciplina della proprietà - specifica che il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o di recare molestia ad altri. Nel caso di specie la Corte di cassazione ritiene che non siano stati posti in essere atti emulativi, in quanto le compagnie di assicurazione non perseguivano l'unico scopo di nuocere all'agente, ma intendevano semplicemente porre termine alla relazione contrattuale.

fronti del comportamento sindacale tenuto dai soci di quest'ultima. In questo caso la Corte di cassazione, senza ricorrere alla figura dell'abuso del diritto, ha posto l'accento sui motivi che hanno determinato l'azione del preponente: la finalità perseguita, di mera rappresaglia, è stata ritenuta configurare motivo illecito, determinando la nullità dell'atto di recesso.

(28) Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, in *Contratti*, 2010, 5 ss., con nota di G. D'Amico.

(29) Cass. 29 maggio 2012, n. 8567.

(30) Trib. Napoli 19 gennaio 2011 (ord.), in *Assicurazioni*, 2011, II, 684 ss., con nota di E. Ferrante.